



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
Sezione Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore **RG. P.U. N. 13-1/2024**

Il giudice designato, Rossella Incardona, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 ccii
proposto con ricorso da

DELL'ANNO CARMELA, nata a Taranto il 4.12.1951, C.F.: DLLCML51T44L049B, res. in
Novara, Via Gibellini n. 11, elettivamente domiciliata in Vigevano, via Mulini n. 3, presso lo studio
dall'Avv. Ivana Pogliani (C.F.: PGLVNI72L61L872D; e-mail:
avv.ivanapogliani@studiolegalecolli.it; PEC: i.pogliani@avvocativigevano.it, fax 0381.693343;

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 67, 68 e 69
cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii., depositato
in data 27 novembre 2024 per via telematica;

considerato che il piano proposto risulta fattibile, prevedendo il pagamento integrale dei crediti
prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari (per un importo
complessivo di euro 67.073,63), tutti di natura bancaria/finanziaria, che risulteranno soddisfatti nella

presa visione anche della relazione particolareggiata dell'OCC, da cui emerge che *“le società
finanziarie (n.d.r. creditrici) non abbiano di volta in volta valutato diligentemente il merito creditizio
del debitore”*.

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano;

Rilevato che, in assenza di osservazione da parte dei creditori, l'OCC non ha proposto modifiche al
piano del consumatore proposto;

Considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte
dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi con la relazione depositata il



23 dicembre 2024 a norma del comma 6 del citato art. 70, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concordata, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **DELL'ANNO CARMELA**, nata a Taranto il 4.12.1951, C.F.: DLLCML51T44L049B, res. in Novara, Via Gibellini n. 11;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, dott. Giorgio Prone, ovvero altro OCC nominato in sua sostituzione dall'OCC della Provincia di Novara, ove il dott. Prone risultasse non poter proseguire l'incarico, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;

dispone la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza in apposita area del sito internet del Tribunale di Novara a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente, oscurando ove possibile eventuali dati sensibili e/o che involgono il diritto alla riservatezza di terzi estranei;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi;

nulla dispone sulle spese del procedimento;


dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza (i) a parte ricorrente, (ii) al Gestore della crisi, anche a mezzo PEC, (iii) all'OCC della Provincia di Novara, al fine di valutare l'eventuale sostituzione del gestore della crisi, dott. Giorgio Prone.

Novara, 7 gennaio 2026

Il Giudice Designato
Dott.ssa Rossella Incardona



Il messaggio  pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

DELL'ANNO CARMELA